

Codice A1607C

D.D. 12 febbraio 2025, n. 97

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - SALUGGIA (VC) - Intervento: Impianto CEMEX ed annesso Deposito D3 nel sito Eurex di Saluggia. Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 292 del 15 luglio 2015. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 97/A1607C/2025

DEL 12/02/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – SALUGGIA (VC) – Intervento: Impianto CEMEX ed annesso Deposito D3 nel sito Eurex di Saluggia. Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 292 del 15 luglio 2015. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di SALUGGIA (VC) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i).;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione

competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESPAE/ 612 /2024A/A1600A

Rif. n. 93115 /A1607C del 20/05/2024

Rif. n. 189078/A1607C del 08/11/2024

Rif. n. 198998/A1607C del 25/11/2024

Rif. n. 205271/A1607C del 04 /12/2024

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **SALUGGIA (VC)**
Intervento: Progetto Impianto CEMEX e annesso Deposito D3 nel sito EUREX.
Rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 292

Istanza: [REDACTED]

Con riferimento all'istanza pervenuta dal Comune in data 20.05.2024, con nota n.4392 del 17.05.2024, relativa alla richiesta, a questo Settore regionale, del pronunciamento in merito al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica inerente agli interventi di cui all'oggetto, situati nell'ambito industriale Centro ENEA, all'interno del Comprensorio Nucleare di Saluggia,

vista all'istanza pervenuta dalla [REDACTED] con nota n.66790 del 04.12.2024, (inviata al Comune e, per conoscenza, a questo Settore regionale) concernente la richiesta di sollecito del pronunciamento, per le rispettive competenze, in merito al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 15 luglio 2015, inerente il progetto dell'impianto CEMEX e dell'annesso deposito D3 nel sito EUREX del Comune di Saluggia, e la allegata documentazione progettuale aggiornata alla data attuale, in quanto la documentazione tecnica consultabile accedendo al link We Transfer indicato dal Comune di Saluggia nella nota pervenuta a questo Settore regionale in data 20.05.2024, sopra citata, risulta datata negli anni 2019, 2020 e 2022, e quindi non accoglibile ai fini dell'espressione del parere in merito al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica indicata in oggetto,

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, "sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative a

interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute”; visto il tempo intercorso dalla suddetta Determinazione (anno 2015), visto il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, stabilito dal comma 4 dell’art.146 del D.lgs.42/2004, questo Settore regionale in data 13.06.2024 (prot.n.108323/A1607C), ha inviato una comunicazione al Comune di Saluggia (e per conoscenza alla ██████████), concernente la richiesta di chiarimenti, sia in merito all’eventuale rilascio di pareri, nell’anno 2021 e successivi, inerenti al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica del progetto in argomento da parte della Commissione locale del paesaggio (verificato che il Comune di Saluggia risulta idoneo all’esercizio della delega, D.G.C.n.1 del 15.01.2021), sia per sottolineare, nel caso di modifiche dello stato dei luoghi successive al periodo di validità dell’autorizzazione rilasciata nell’anno 2015 rientranti nei casi di cui all’art.167, commi 4 e 5, del D.lgs. n.42/2004, che la competenza, ai sensi del medesimo articolo, è delegata ai comuni se sussistono nel caso specifico le condizioni per procedere nella richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al citato art.167, commi 4 e 5;

si evidenzia che tale richiesta di chiarimenti si è resa necessaria al fine di definire se il procedimento in corso fosse di competenza della Regione o dell’Amministrazione comunale di Saluggia,

vista la nota qui pervenuta, per conoscenza, dalla ██████████ in data 08.11.2024 (prot.n. 189078/A1607C) inerente allo “ *Stato di fatto dei lavori di realizzazione del complesso CEMEX* “,

vista la nota prot. n.10327 del Comune di Saluggia, pervenuta in data 25.11.2025 (prot.n. 198998/A1607C), inviata in riscontro alla richiesta di chiarimenti di questo Settore regionale sopra citata,

tutto ciò premesso, si richiama quanto segue:

visto il contributo a suo tempo predisposto dalla ex Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica (rif. prot. 2951/19 del 30.01.2006) nell’ambito della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 18 della l.r. 14.12.1998 n. 40 e dell’art. 8 della Legge 349/1986 - Procedura di V.I.A. di competenza statale,

visto il Decreto di compatibilità ambientale, prot. n. DSA-DEC-2008-0000915 del 19.09.2009, con cui è stato espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale subordinato al rispetto delle prescrizioni, di cui alcune predisposte dal Settore della Regione Piemonte competente in materia di paesaggio (prescrizione 9.12) e altre, sempre attinenti ai profili di tutela paesaggistica, predisposte dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici,

vista la D.G.R. 16 gennaio 2013, n. 17- 5224, con la quale è stato espresso, ai sensi del D.P.R. n. 383/94, un parere unico regionale favorevole subordinato al rispetto di alcune condizioni, tra le quali la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica,

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 0002612 del 14.03.2013, con cui si è conclusa la procedura di accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 383/1994,

visto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sulla base dei pareri endoprocedimentali favorevoli, forniti dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (prot. n.754 del 14.01.2014 e n. 13503 del 04.07.2014), con propria nota prot. n. 17743 del 15.07.2014, ha espresso parere favorevole all'ottemperanza alle prescrizioni 8.5, 8.6, 8.7 e 8.9 del Decreto di Compatibilità Ambientale,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica aggiornata, allegata all'istanza pervenuta dalla Società con nota n. 66790 del 04.12.2024 ,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un impianto per la solidificazione, mediante cementazione, di rifiuti liquidi radioattivi (edificio di processo CEMEX) presenti nel Sito Eurex di Saluggia, nonché la realizzazione di un deposito temporaneo per i manufatti di III categoria (Deposito D-3), risultanti dal processo di cementazione, e del camino di ventilazione,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

si evidenzia che a seguito della richiesta di potere sostitutivo inoltrata dal Comune con nota n. 4392 del 17.05.2024, vista la nota pervenuta in data 08.11.2024 dalla ██████████ inerente allo "*Stato di fatto dei lavori di realizzazione del complesso CEMEX* " e contestuale richiesta di conclusione dell'iter istruttorio di rispettiva competenza, questo Settore regionale si esprime, in merito all'istanza presentata, ai sensi dell'art.146, comma 10, del D.Lgs.n.42/2004,

visto l'art.146, comma 6, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, lett. c) (fascia spondale del Fiume Dora Baltea) e f) (Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po-Tratto torinese), del D.Lgs 42/2004,

visto che le opere in progetto ricadono all'interno del Sito EUREX, insediamento esistente connotato da fabbricati di tipo industriale, volumi tecnologici, e rilevanti opere murarie di difesa idraulica, inserito nel comprensorio nucleare di Saluggia all'interno di un contesto territoriale pianeggiante, e considerato che dette opere, come indicato nella relazione paesaggistica,

rivestono carattere “transitorio”, finalizzate alla denuclearizzazione del sito, in conformità al Piano d’Area della Dora Baltea, che analizza l’ambito in argomento, in riferimento all’attività di “denuclearizzazione”;

pertanto nell’ambito di tali attività, sono assentibili, compatibilmente con le norme e le prescrizioni dell’Autorità di Bacino, quegli interventi e quelle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della “denuclearizzazione” del sito, compresa un’eventuale trasformazione del suolo, della sua messa in sicurezza sotto il profilo idraulico, nonché incrementi di volumetrie a carattere temporaneo e precario, fino a quando sarà disponibile il sito nazionale di smaltimento;

l’area interessata alla denuclearizzazione non può comunque essere estesa sotto il profilo planimetrico, rispetto all’attuale perimetro,

constatato che la progettazione architettonica e l’inserimento paesaggistico hanno tenuto conto della percezione visiva degli edifici dalle aree circostanti, proponendo interventi di mitigazione dell’impatto visivo, sia attraverso un accurato studio sui rivestimenti e sulle colorazioni delle superfici esterne dei nuovi edifici, sia mediante la messa a dimora di macchie e fasce arboree e arbustive autoctone, funzionali alla riqualificazione della vegetazione ripariale esistente lungo il Fiume Dora Baltea, e alla mitigazione percettiva delle strutture edilizie,

considerato che le opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di quinte arboree e arbustive, oltre a ridurre l’impatto visivo degli edifici, contribuiscono alla rinaturazione dell’area, ricreando gli habitat e i paesaggi peculiari degli ambiti fluviali, e alla riconnessione dell’area stessa con il sistema delle reti ecologiche che si estendono parallelamente al corso della Dora Baltea,

visto che la scelta cromatica dei rivestimenti esterni è mirata alla riproduzione delle sfumature e dei colori del paesaggio rurale circostante, e alla creazione di un effetto mimetico utile a ridurre l’impatto visivo dei fabbricati, ponendo particolare attenzione alla percezione a media distanza delle porzioni di facciata che emergono rispetto all’altezza del coronamento delle opere di difesa idraulica esistenti,

valutato che le citate mitigazioni di carattere architettonico sono coerenti con le prescrizioni inerenti l’inserimento paesaggistico, predisposte dal competente Settore della Regione Piemonte e richiamate nel Decreto di compatibilità ambientale, prot. n. DSA-DEC-2008-0000915 del 19.09.2009, in quanto sono state scelte rifiniture esterne non riflettenti e coloriture nella gamma dei cromatismi naturali prevalenti nella località, in funzione degli studi effettuati sulla percezione visiva,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.146 dei D.lgs. 42/2004, al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 15 luglio 2015, **a condizione che:**

- gli interventi siano attuati in conformità alla documentazione progettuale pervenuta dai proponenti in data 5 dicembre 2024;

- siano tempestivamente attuati tutti gli interventi di mitigazione con le opere a verde lungo il perimetro del sito Eurex, così come rappresentati nell'elaborato " *Planimetria di progetto e dettagli costruttivi – Sistemazioni a verde*" allegato al progetto.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art.3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989. n. 20.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Comune - Istanza</i>	2023-05876 Comunicazionet.pdf
2	<i>Comune – Comunicazione in riscontro</i>	Pagina 1.PDF
3	<i>Rinnovo paesaggistica del complesso Cemex</i>	Rinnovo paesaggistica del complesso Cemex_MN.pdf
4	<i>Relazione paesaggistica - Testo</i>	ETQ-00103243_signed.pdf
5	<i>Relazione paes. Allegato 1: Planimetria e profili</i>	Allegato 1 planimetria e profili.pdf

6	<i>Relazione paes. Allegato 2: fotosimulazioni</i>	Allegato 2 fotosimulazioni_compressed.pdf
7	<i>Planimetria Ante operam</i>	SL CX 05402 Rev 01_Planimetria Ante Operam.pdf
8	<i>Planimetria Post operam</i>	SL CX 05403 Rev 02_planimetria post operam.pdf
9	<i>Architettonico - Pianta coperture ed. di processo e ed. Deposito</i>	SL CX 02065 Rev 08 firmato_corretto.pdf
10	<i>Architettonico - Prospetto Nord Sud</i>	SL CX 02066 Rev 06 firmato_compressed.pdf
11	<i>Architettonico - Prospetti Est-Ovest - Edificio Deposito e Processo</i>	SL CX 02067 Rev 06 firmato_compressed.pdf
12	<i>Viste assonometriche</i>	SL CX 08568 Rev 00 firmato.pdf
13	<i>Mitigazione esterna - Pannellatura - Abaco - Edificio Deposito e Processo</i>	SL CX 05235 Rev 01 firmato_compresso.pdf
14	<i>Mitigazione esterna - Cromatismi - Edificio Deposito e Processo</i>	SL CX 05236 Rev 01 firmato_compressed.pdf
15	<i>Mitigazione esterna camino - Struttura - Piante e prospetti - Edificio Deposito</i>	SL CX 05362 Rev 01 firmato.pdf
16	<i>Mitigazioni con opere a verde Planimetria di progetto e dettagli costruttivi - Sistemazioni a verde</i>	SL CX 07362 Rev 00 firmato.pdf

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.